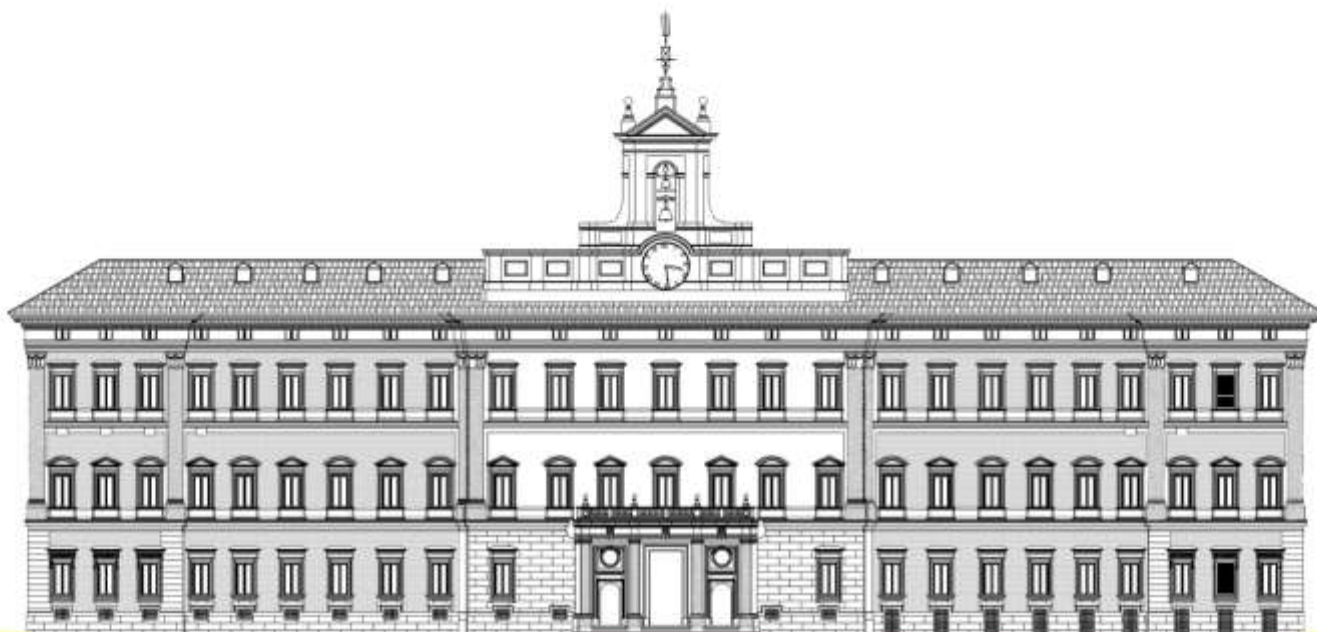




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1682

Disposizioni per la valorizzazione della produzione
enologica e gastronomica italiana

(Nuovo testo)

N. 38 – 13 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1682

Disposizioni per la valorizzazione della produzione
enologica e gastronomica italiana

(Nuovo testo)

N. 38 – 13 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE CITTÀ DEL VINO E DELL'OLIO E DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE ITALIANE.....	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE ITALIANE	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE ITALIANE	- 5 -
ARTICOLO 4	- 5 -
SOSTEGNO ALLA RICERCA NEL SETTORE VINICOLO, OLIVICOLO E GASTRONOMICO ITALIANO	- 5 -
ARTICOLO 4-BIS	- 6 -
ARTICOLO 5	- 7 -
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'ENOGASTRONOMIA DI QUALITÀ.....	- 7 -
ARTICOLO 6	- 8 -
PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA NEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA.....	- 8 -
ARTICOLO 6-BIS	- 8 -
ARTICOLO 7	- 9 -
PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA	- 9 -
ARTICOLO 8	- 9 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 9 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1682
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Nevi
Commissione:	
Gruppo:	FI
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

La proposta di legge reca Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame in sede referente svolto presso la XIII Commissione (Agricoltura).

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane

La norma prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (di seguito MIPAAFT) assumano la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto (comma 1).

Inoltre, per la più ampia partecipazione degli operatori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare e preservare le tecniche di lavorazione tradizionale, viene istituito presso il MIPAAFT il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane (comma 2).

Nel decreto di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali e le modalità di iscrizione al Registro (comma 3).

Infine, all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4)

In merito ai profili di quantificazione, pur in presenza della clausola di invarianza di cui al comma 4, andrebbero forniti i dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all'attribuzione da parte del competente Ministero della denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane nonché all'istituzione del relativo Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese.

Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di provvedere ai predetti adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 2

Istituzione della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane

La norma istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane (comma 1).

L'elenco dei prodotti, la data e le modalità organizzative di questa Giornata vengono definiti con decreto del MIPAAFT, sentite – tra l'altro - le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio e aziende agricole ed alimentari italiane (comma 2).

Entro il 31 marzo di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, viene scelta da parte dei soggetti sopra indicati la capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane che a rotazione coinvolge ciascuna regione (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, istituita dalla norma, non è espressamente configurata come solennità civile; pertanto la stessa non dovrebbe comportare effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Premessa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla formulazione più idonea ad escludere nuovi oneri, si osserva che il testo prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nonché di altre istituzioni pubbliche in iniziative

cui partecipano anche associazioni e organismi privati come aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio e aziende agricole ed alimentari italiane.

Poiché il predetto coinvolgimento non risulta espressamente condizionato alla disponibilità delle relative risorse, appare utile acquisire elementi di valutazione riguardo al prevedibile impatto finanziario delle disposizioni.

ARTICOLO 3

Istituzione del nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane

La norma istituisce il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, operante presso il MIPAAFT e presso cui partecipano, oltre a rappresentanti del medesimo Ministero, i principali operatori del settore (comma 1).

Il nucleo svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, secondo modalità definite con decreto del MIPAAFT (comma 2).

Al funzionamento del nucleo di coordinamento si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il testo non indica in modo puntuale il numero di componenti del Nucleo di coordinamento, cui partecipano anche rappresentanti del Ministero competente. Inoltre, non viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi e rimborsi spese ai partecipanti alle riunioni del Nucleo, che dovrà svolgere attività di consultazione e di valutazione su provvedimenti legislativi e riguardo ai settori produttivo e commerciale interessati.

Pur tenendo conto della clausola di invarianza dettata dal comma 3, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle attività connesse all'istituzione e al funzionamento del Nucleo, ivi comprese quelle di supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 4

Sostegno alla ricerca nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano

La norma prevede il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano e a tal fine prevede che:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria [comma 1, lettera *a*]);
- in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 204/1998, una quota parte delle relative risorse venga destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica [comma 1, lettera *b*]);
- il MIUR e le altre istituzioni pubbliche competenti siano chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti [comma 1, lettera *c*]).

In merito ai profili di quantificazione, considerata la formulazione delle disposizioni, andrebbe chiarito se l'istituzione dei corsi nelle università pubbliche possa ritenersi realizzabile nel quadro dell'autonomia degli stessi enti e sulla base delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione circa la sostenibilità della destinazione di una quota – peraltro non precisata nella sua entità - delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca alle attività di ricerca che il CNR svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati.

ARTICOLO 4-*bis*

La norma prevede che, nel quadro dei percorsi di istruzione professionale, nell'indirizzo di studio di Enogastronomia e ospitalità alberghiera (articolo 3, comma 1, lettera *g*), del D.lgs. n. 61/2017), in aggiunta alle competenze già previste, sia prevista l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine; il diplomato ha il titolo di «esperto di vini» (comma 1).

Le disposizioni sopra previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l'introduzione del suindicato indirizzo di studio è configurata come obbligatoria, andrebbe acquisita conferma della possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse già disponibili, come indicato dalla clausola di cui al comma 2.

ARTICOLO 5

Istituzione della Commissione dell'enogastronomia di qualità

La norma istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il MIPAAFT (comma 1).

La Commissione ha il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» e può altresì promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali.

La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da dieci membri (comma 2).

All'organismo partecipano due componenti per ogni ministero scelti in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, del MIUR, del MIPAAFT e del Ministero della Salute, nonché due rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni.

I membri della Commissione non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso di qualsiasi natura per lo svolgimento delle proprie attività (comma 3).

Infine, si prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotti le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, alla luce della previsione contenuta al comma 3, i componenti della Commissione istituita dalla norma in esame non potranno percepire compensi, indennità o rimborsi per lo svolgimento delle proprie attività. Andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la possibilità per la Commissione di svolgere i compiti assegnati in condizioni di neutralità finanziaria, anche per quanto attiene al relativo supporto tecnico-amministrativo.

In proposito non appare chiaro se anche la redazione dell'Atlante annuale rientri tra le competenze della Commissione ovvero se questa debba soltanto elaborare le relative linee programmatiche e operative.

ARTICOLO 6

Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica

La norma prevede che al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea (comma 1).

La disposizione si applica anche ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica (comma 2). Inoltre, si impone ai soggetti che erogano i servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2 di svolgere attività di informazione sui valori della dieta mediterranea (comma 3).

Con regolamento del MIUR sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere l'eventualità che l'applicazione delle disposizioni determini incrementi del costo per la fornitura dei servizi in questione.

ARTICOLO 6-bis

La norma prevede che al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, il MIPAAF provveda allo sviluppo - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - del «portale *web* e *app* delle denominazioni DOP e IGP» includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con geolocalizzazione dei prodotti e itinerari culturali e turistici.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – dell'effettiva possibilità di realizzare le predette iniziative ad invarianza di oneri, come previsto dall'apposita clausola inserita nella disposizione.

ARTICOLO 7

Programmazione radiotelevisiva

La norma impegna il Ministero dello sviluppo economico affinché nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1). Inoltre, si introducono alcune disposizioni nell'art. 13 della legge n. 125/2001, relativo alla pubblicità dei prodotti in materia di bevande alcoliche¹ (comma 2). In particolare:

- si prevede che i divieti relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche non si applichino ai messaggi pubblicitari che abbiano ad oggetto la promozione in via generale del vino² (nuovo comma 3-*bis*);
- si precisa che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, debbano essere preventivamente approvati dall' Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza³ (nuovo comma 3-*ter*);

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al T.U. sulle imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al D.lgs. n. 504/1995), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della legge in esame (comma 1).

La copertura finanziaria dell'onere, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

¹ La legge n. 125/2001 reca la legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

² come definito dall'articolo 13 del R.D.L. n. 2033/1925, Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

³ di cui al regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma non individua specificamente le finalità cui sono destinate le risorse in questione. Queste ultime sono inoltre determinate in ammontare variabile nel tempo, in quanto commisurate ad una quota del gettito delle accise (fermo restando il limite massimo di 15 milioni annui). In proposito si evidenzia la necessità di una più puntuale indicazione degli interventi da finanziare con tali risorse, anche al fine di verificare se i relativi oneri siano compatibili con il carattere – variabile di anno in anno - delle risorse medesime.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 8 destina una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, alle finalità della proposta di legge in esame.

In proposito, si rammenta che le entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche affluiscono sui capitoli 1401 (accisa sull'alcole) e 1402 (accisa sulla birra) dello stato di previsione dell'entrata ammontano, secondo quanto è dato ricavare dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), in misura complessive pari a circa 1.335 milioni di euro con riferimento alle previsioni assestate per il 2019, a circa 1.399 milioni di euro nel 2020, a circa 1.411 milioni di euro nel 2021 e a circa 1.425 milioni di euro nel 2022. In tale scenario, una quota non superiore all'1 per cento delle predette entrate non consentirebbe di conseguire il limite massimo di spesa di 15 milioni di euro indicato all'articolo 8, comma 1, della presente proposta di legge.

Il successivo comma 2 provvede invece alla copertura degli oneri indicati al comma 1 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, sembrerebbero a rigore doversi ricondurre all'attuazione delle non meglio precisate "finalità" del provvedimento stesso, cui viene corrispondentemente destinata - come dianzi osservato - una quota parte delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche.

In tale quadro, occorre peraltro segnalare che la genericità della formulazione del testo non appare coerente rispetto a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, in base al quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve espressamente indicare, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, da intendersi quale limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. L'esplicitazione di tale aspetto appare utile anche in considerazione del fatto che, a fronte degli oneri connessi all'attuazione del provvedimento, come indicati al citato articolo 8, comma 1, la parte preponderante degli articoli di cui esso si compone, ivi inclusi quelli potenzialmente suscettibili di comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è corredata da apposite clausole di neutralità finanziaria.

Ferme restando le criticità dianzi evidenziate, andrebbe peraltro valutata l'opportunità di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento in via esclusiva e diretta tramite la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021, già contemplata dal comma 2 dell'articolo 8, senza prevedere viceversa l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche, come stabilito al comma 1 del medesimo articolo 8, posto che quest'ultimo, stante il suo tenore letterale, non modifica l'aliquota cui risultano assoggettati i predetti prodotti, bensì si limita a vincolare una quota del relativo gettito alla realizzazione delle finalità del presente provvedimento, con ciò determinando minori entrate. Quanto alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rilevare che esso reca le occorrenti disponibilità, si sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2020, prevede, agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma "Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l’ammontare delle risorse eventualmente non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze si evidenzia che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull’anno 2022.

Su tale punto appare pertanto necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull’accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di assicurare che le risorse utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio. In proposito, si fa presente che né il disegno di legge di bilancio né la relativa documentazione recano alcuna indicazione in merito alla quota di risorse temporaneamente rese indisponibili a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei singoli Ministeri. Su tale punto appare, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità, ferma restando comunque l’esigenza che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate a decorrere dal 2020 mediante riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze dal comma 2 dell’articolo 8 non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

Dal punto di vista formale, si rileva altresì la necessità di posticipare al 2020 la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 8, ciò tanto in considerazione sia della oramai prossima conclusione del corrente esercizio finanziario, sia dei tempi ancora occorrenti alla definitiva approvazione parlamentare del provvedimento e di quelli previsti ai fini del compimento degli specifici adempimenti attuativi richiesti dal testo in esame.